

Norme di acquacoltura biologica: le principali novità e necessità di adeguamento

28/01/2021



Presentazione Docente

Dottore Agronomo

Master in Diritto Alimentare. Università della Tuscia

Docente presso Fondazione ITS Agro

Sistemi di qualità e certificazione

Certificazione produzioni biologiche

Redazione www.rivistadiagraria.org

donato.ferrucci@bioagricert.it

Donato Ferrucci

Qualità e certificazione

dei prodotti ittici



Donato Ferrucci
Nicolò Passeri
Francesco Paesanti

Edizioni Associazione di Agraria.org

Articolo 2 - Ambito di applicazione

✓ *Prodotti agricoli vivi*

✓ *Prodotti dell'acquacoltura*



*Articolo 15 – Norme di produzione per **alghe e animali di acquacoltura***

1. Gli operatori che producono **alghe e animali di acquacoltura** si conformano, in particolare, alle **norme dettagliate di produzione di cui **all'allegato II, parte III****

4. Ai fini del presente articolo e dell'allegato II, parte III, per «**densità di allevamento**» s'intende

- il peso vivo degli animali di acquacoltura per metro cubo di acqua **in qualsiasi momento della fase di ingrasso** e,
- per il pesce piatto e i gamberi, il peso per metro quadro di superficie

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464

CAPO III - ANIMALI DI ACQUACOLTURA

Articolo 22 - **Norme dettagliate applicabili agli animali di acquacoltura per specie o gruppo di specie**

Gli operatori che producono animali di acquacoltura si conformano alle **norme dettagliate per specie o per gruppo di specie** di cui all' **allegato II** relativamente alla densità di allevamento e alle caratteristiche specifiche dei sistemi di produzione e dei sistemi di contenimento.

Obiettivi. Art. 4

La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

- ✓ *contribuire a tutelare **ambiente** e il clima, contribuire a un alto livello di **biodiversità**, contribuire efficacemente a un ambiente non tossico, promuovere le **filiere corte** e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione*



Articolo 5 – I principi generali, esprimono le **modalità** attraverso le quali raggiungere gli obiettivi.

- **si basano sulla valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure precauzionali e di misure preventive;**

*Articolo 6 – Principi specifici applicabili alle attività agricole e **dell’acquacoltura***

- ridurre al **minimo l’impiego di risorse non rinnovabili** e di fattori di produzione di origine esterna;
- **riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale** come fattori di produzione per le colture e l’allevamento;
- **mantenere nel tempo la salute dell’ambiente acquatico e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti;**
- **somministrare agli organismi acquatici mangime proveniente dallo sfruttamento sostenibile della pesca a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 o mangime biologico composto di ingredienti agricoli provenienti dalla produzione biologica, inclusa l’acquacoltura biologica, e di sostanze naturali non agricole**

Articolo 9 – Norme generali di produzione

2. **L'intera azienda è gestita in conformità dei requisiti del presente regolamento** che si applicano alla produzione biologica riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l'allevamento;

6. Sono adottate, se del caso, **misure preventive e precauzionali** in ciascuna fase di produzione, preparazione e distribuzione

Articolo 9 – Norme generali di produzione

7. Fatto salvo il paragrafo 2, un'azienda può essere suddivisa in **unità di produzione chiaramente ed effettivamente distinte per la produzione biologica, in conversione e non biologica, a condizione che :**

Per quanto riguarda le alghe e gli animali di acquacoltura, possono essere interessate le stesse specie, purché ci sia una chiara ed effettiva separazione tra i siti o le unità di produzione

Garanzia richiesta: separazione fisica e adeguate registrazioni a supporto



Articolo 25 quater

Produzione simultanea, biologica e non biologica, di animali d'acquacoltura

1. L'autorità competente può autorizzare l'allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda, a condizione che sia garantita un'adeguata separazione fisica tra le unità e che vengano predisposte uscite distinte del sistema di distribuzione dell'acqua.
2. Nella fase di ingrasso, l'autorità competente può autorizzare la presenza di unità di acquacoltura biologica e non biologica nella stessa azienda, purché sia rispettato il disposto dell'articolo 6 *ter*, paragrafo 2, del presente regolamento, qualora le fasi di produzione o i periodi di manipolazione degli animali d'acquacoltura siano differenziati.
3. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 32 – Indicazioni obbligatorie

il termine «**Agricoltura**» può, ove opportuno, essere sostituito da «**Acquacoltura**» e le parole, i termini «UE» e «non UE» possono essere sostituite o integrate dal nome di un paese o dal nome di un paese e di una regione, se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese e, se del caso, in quella regione.

Reg. (UE) 2018/848 ALLEGATO II

NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE

Parte III

Norme di produzione per alghe e animali d'acquacoltura

Parte III: Norme di produzione per alghe e animali d'acquacoltura

1. Requisiti di carattere generale
2. Requisiti per le alghe
3. Requisiti per gli animali di acquacoltura
 - 3.1. Requisiti di carattere generale
 - 3.2. Norme dettagliate per i molluschi

Con produzione di **oltre 20 tonnellate** di prodotti di acquacoltura all'anno è richiesta una **VALUTAZIONE AMBIENTALE** (direttiva 2011/92/UE)

Presentazione di un **PIANO DI GESTIONE SOSTENIBILE**

- ✓ **proporzionato all'unità di produzione.**
- ✓ **aggiornato annualmente**

Predisposizione di un **PIANO DI GESTIONE VETERINARIA**

- ✓ **Descrive le prassi in materia di biosicurezza e di profilassi**
- ✓ **Comprende una convenzione scritta di consulenza sanitaria**, proporzionata all'unità di produzione, stipulata con servizi veterinari specializzati negli animali di acquacoltura (occorre formalizzare evidenza di una visita/anno)

ALLEGATO IV Direttiva 2011/92/UE

1. **Descrizione del progetto**, comprese in particolare:

- a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- b) **una descrizione** delle principali caratteristiche dei **processi produttivi**, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- c) una **valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti** (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.), risultanti dall'attività del progetto proposto.

2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

3. Una **descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette a un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici**, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Una **descrizione (1) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:**

a) all'esistenza del progetto;

b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti.

5. La descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente di cui al punto 4.

6. Una descrizione delle **misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.**

7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti da 1 a 6.

8. **Un sommario delle eventuali difficoltà** (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal **committente nella raccolta dei dati richiesti.**

(1) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto

Descrive **in dettaglio**

A) **gli effetti ambientali delle attività svolte**

B) **Il monitoraggio ambientale** che sarà condotto

C) **enumera le misure che saranno prese per limitare gli effetti negativi sull'ambiente acquatico e terrestre circostante,**

D) **indicando, se del caso, il rilascio di nutrienti nell'ambiente per ciclo di produzione o all'anno.**


Nel piano sono **registrate la manutenzione e la riparazione dell'attrezzatura tecnica.**

1.6 **Nel piano di gestione sostenibile** sono registrate le misure difensive e preventive prese contro i predatori ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della normativa nazionale. (DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche). **(Art. 2 Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali.).** **Attenzione viene data alle uccisioni e metodi di cattura....**

➤ Luoghi di produzione (Non contaminati con possibilità di intervento degli stati membri nella definizione delle zone «Nono adatte»)

➤ *Alghe/Fitoplancton*

➤ *Molluschi ... aree risultano modificate (sezione alimentazione)*



Riguardo ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate dall'uomo, ma si nutrono di plancton naturale, si applicano le norme seguenti:

*le zone di sviluppo risultano idonee sotto il profilo della salubrità e sono di **(1)** stato ecologico elevato, quale definito dalla direttiva 2000/60/CE, o in **(2)** buono stato ecologico, quale definito dalla direttiva 2008/56/CE,*

O *sono di qualità equivalente a:*

➤ *quella delle **(3)** zone di produzione classificate come A ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004, fino al 13 dicembre 2019, o quella delle corrispondenti zone di classificazione definite negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/625, a decorrere dal 14 dicembre 2019.*

Alghe/Fitoplancton

Raccolta: 6 mesi

Coltivazione: sei mesi o a un intero ciclo di produzione, se questo è superiore a sei mesi

Animali di acquacoltura

6-12-24 mesi, per gli impianti (in funzione delle possibilità di fermo, prosciugamento, sanificazione)

3 mesi, per gli impianti in acque aperte


Coltivazione Alghe

Non sono ammessi concimi, eccetto negli impianti al chiuso e soltanto se sono stati autorizzati per il bio.

In mare: solo elementi naturalmente presenti nell'ambiente o provenienti dalla produzione di animali di acquacoltura biologica

Animali da acquacoltura

Alimenti certificati Bio o da attività di pesca certificate come sostenibili



Non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici. **Fitoplancton e zooplancton, convenzionali, inclusi ora nelle materie prime ammesse per mangimi (All. III Reg. (UE) 2021/1165) in uso per allevamento larvale di novellame biologico (il tal quale ?....)**

Giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da unità di produzione biologica

A fini **riproduttivi**, possono essere introdotti in azienda **animali selvatici o animali da acquacoltura non biologica** solo in casi debitamente giustificati, qualora non siano disponibili esemplari biologici o sia introdotto nell'unità di produzione nuovo patrimonio genetico a fini riproduttivi

Raccolta di novellame di acquacoltura selvatico a fini di ingrasso è tassativamente limitata a:

immissione spontanea di larve e di avannotti di pesci o di crostacei al momento del riempimento degli stagni, degli impianti di contenimento e dei recinti

ripopolamento degli avannotti selvatici o delle larve di crostacei a condizione che: il ripopolamento sia conforme alle misure di gestione approvate dalle autorità, e gli animali siano nutriti esclusivamente con mangimi naturalmente presenti nell'ambiente

Molluschi bivalvi

può essere utilizzato **seme selvatico** raccolto al di fuori dell'unità di produzione, a condizione che **non siano arrecati danni rilevanti all'ambiente**, che ciò sia **consentito dalla legislazione locale** e che il seme selvatico provenga da: i) colonie in soprannumero rispetto al fabbisogno; o ii) insediamenti naturali di novellame su collettori

- a) non è consentito l'uso di ormoni e di derivati ormonali;
- b) non è consentito ricorrere alla produzione artificiale di linee genetiche monossessuali (salvo mediante selezione manuale), all'induzione della poliploidia, all'ibridazione artificiale e alla clonazione;

Benessere degli animali

Gli addetti alla cura degli animali di acquacoltura possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali.

Ridotta al minimo la manipolazione

Illuminazione, areazione ed ossigeno limitati a garanzia della salute e del benessere animale

Pratiche di gestione degli animali in fase di pre-macellazione funzionali a limitare stress e sofferenze

Ammessi interventi veterinari ad azione immunologica

Gli organismi incrostanti sono rimossi unicamente a mano o con mezzi fisici ed eventualmente rigettati in mare a debita distanza dal sito di allevamento;

f) per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura possono essere utilizzati soltanto prodotti autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica (fino al 31 12 2023 si applica l'allegato VII del Reg. (CE) 889/2008);



Fermo degli impianti

i) l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o **l'organismo di controllo** stabilisce se occorre un periodo di fermo e determina la sua durata adeguata, che sarà applicata e documentata dopo ogni ciclo di produzione negli impianti di contenimento marittimi in acque aperte;



ii) il fermo non è obbligatorio per gli allevamenti di molluschi bivalvi;

iii) durante il fermo, le gabbie o altre strutture utilizzate per la produzione di animali di acquacoltura sono svuotate, disinfettate e lasciate vuote prima di essere riutilizzate;

l'uso di raggi ultravioletti e di ozono è consentito solo negli incubatoi e nei vivai;

Allegato VII del Reg. (CE) 889/2008)

2.2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 e della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in presenza o in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:

- Calcare (carbonato di calcio) per la regolazione del pH
- Dolomite per la correzione del pH (uso limitato alla gambericoltura)
- Cloruro di sodio
- Acqua ossigenata
- Percarbonato di sodio
- Acidi organici (acido acetico, acido lattico, acido citrico)
- Acido umico
- Acidi perossiacetici
- Acido peracetico e acido perottanoico
- Iodofori (solo in presenza di uova).

2.1. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:

- Ozono
- Ipoclorito di sodio
- Ipoclorito di calcio
- Idrossido di calcio
- Ossido di calcio
- Soda caustica
- Alcole
- Solfato di rame: solo fino al 31 dicembre 2015
- Permanganato di potassio
- Panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale (uso limitato alla gambericoltura)
- Miscela di perossimonosolfato di potassio e cloruro di sodio che producono acido ipocloroso

I medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario. Da preferire cure alternative

la somministrazione di medicinali allopatrici è limitata a due cicli di trattamento all'anno. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatrici sono limitati a un solo ciclo. **Qualora siano superati i limiti dei trattamenti allopatrici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere immessi sul mercato come prodotti biologici**

le cure antiparassitarie, a eccezione dei piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri, sono limitate (massimo 4 cicli totali, due all'anno, **uno se ciclo di produzione è inferiore ai 12 mesi (18 per il salmone)**)



Tempi di sospensione doppi con un minimo di 48 ore

qualsiasi uso di medicinale veterinario è dichiarato all'autorità competente o, se del caso, all'autorità di controllo o all'organismo di controllo prima che gli animali siano commercializzati come prodotto biologico. Lo stock trattato deve essere chiaramente identificabile.

Sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale, eccetto negli incubatoi e nei vivai o negli impianti per la produzione di specie utilizzate come mangime biologico.

Il riscaldamento o il raffreddamento dell'acqua con mezzi artificiali è **autorizzato unicamente negli incubatoi e nei vivai**. Per riscaldare o raffreddare l'acqua in tutte le fasi della produzione può essere utilizzata acqua sorgiva o di pozzo.

L'ambiente di allevamento prevede specifici requisiti dettagliati

Per valutare gli effetti della densità sul **benessere** dei pesci allevati, si procede al **monitoraggio e alla valutazione delle loro condizioni** (ad esempio: pinne danneggiate o altre lesioni, indice di crescita, comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell'acqua.

Le unità di allevamento a terra devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) i sistemi a flusso continuo consentono di **monitorare e controllare la portata e la qualità dell'acqua sia in entrata che in uscita;**

b) almeno il **10 %** della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») è coperto da vegetazione naturale.



Stabulazione e pratiche zootecniche

Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme:

- a) la produzione può essere praticata nello stesso specchio d'acqua in cui è praticata la produzione di pesci e alghe in un sistema di policoltura;
- b) la produzione biologica di **molluschi bivalvi è praticata in aree delimitate da paletti, galleggianti o altri segni visibili** ed è eventualmente racchiusa in sacche di rete, gabbie o altri manufatti;

Coltura

- a) la coltura su corde per mitili e con altri può essere praticata nella produzione biologica (con dettagli);
- b) la molluschicoltura di fondo è autorizzata a condizione che non siano arrecati danni rilevanti all'ambiente nei siti di coltura e di raccolta. **Al piano di gestione sostenibile sono aggiunti, come capitolo distinto, uno studio e una relazione che dimostrano l'impatto ambientale minimo**

Gestione

Per quanto riguarda la gestione, si applicano le seguenti norme:

- a) nella produzione è applicata una **densità di allevamento non superiore a quello usuale nella produzione locale di molluschi non biologici**. In funzione della biomassa e al fine di assicurare il benessere degli animali e un'elevata qualità dei prodotti, si procede ad operazioni di cernita, diradamento e adeguamento della densità di allevamento;
- b) gli organismi incrostanti sono rimossi a mano o con mezzi fisici ed eventualmente rigettati in mare a debita distanza dal sito di coltura. Per combattere gli organismi incrostanti competitivi, i molluschi possono essere trattati con una soluzione di calce una sola volta durante il ciclo di produzione.

***ALLEGATO III - RACCOLTA, IMBALLAGGIO,
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI***

4. Trasporto di pesci vivi

4.1. I pesci vivi sono trasportati in vasche adatte, contenenti acqua pulita la cui temperatura e la cui concentrazione di ossigeno disciolto ne soddisfino le esigenze fisiologiche.

4.2. Prima del trasporto di pesci e di prodotti ittici biologici, le vasche sono pulite, disinfettate e sciacquate meticolosamente.

4.3. Sono prese le necessarie precauzioni per attenuare lo stress. La densità durante il trasporto non raggiunge un livello che risulti pregiudizievole per la specie.

4.4. Sono tenute le registrazioni per le operazioni di cui ai punti da 4.1 a 4.3.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/427

Requisiti per produzione di novellame (densità allevamento iniziale 20 uova o larve per litro e volume minimo della vasca di allevamenti di 20 m³).

Nutrizione con plancton che si forma spontaneamente nella vasca integrato da fitoplancton e zooplancton di produzione esterna

CAPO III - ANIMALI DI ACQUACOLTURA

Articolo 22 - Norme dettagliate applicabili agli animali di acquacoltura per specie o gruppo di specie

Gli operatori che producono animali di acquacoltura si conformano alle norme dettagliate per specie o per gruppo di specie di cui all' **allegato II** relativamente alla densità di allevamento e alle caratteristiche specifiche dei sistemi di produzione e dei sistemi di contenimento.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464

Parte III: merluzzi (*Gadus morhua*) e altri gadidi, spigole (*Dicentrarchus labrax*), orate di mare (*Sparus aurata*), ombrine boccadoro (*Argyrosomus regius*), rombi (*Psetta maxima* [= *Scophthalmus maximus*]), pagri mediterranei (*Pagrus pagrus* [= *Sparus pagrus*]), ombrine ocellate (*Sciaenops ocellatus*) e altri sparidi, nonché sigani (*Siganus* spp.)

Sistemi di produzione	Sistemi di contenimento in acque aperte (recinti di rete/gabbie) con velocità minima della corrente marina per un benessere ottimale dei pesci o in sistemi aperti sulla terraferma.
Densità di allevamento massima	Per i pesci diversi dal rombo: 15 kg/m ³ Per il rombo: 25 kg/m ²

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464

Parte VII: gamberi peneidi e gamberetti di acqua dolce (*Macrobrachium* sp.)

Sistemi di produzione	Gli stagni devono essere costruiti su terreni argillosi sterili per minimizzare l'impatto ambientale. Essi devono essere costruiti con l'argilla naturale preesistente.
Densità di allevamento massima	Semina: massimo 22 post-larve/m ² Biomassa massima in un dato momento: 240 g/m ²

Parte VIII: gamberi. Specie interessata: *Astacus astacus*.

Densità di allevamento massima	Per i gamberi di piccole dimensioni (< 20 mm): 100 individui per m ² . Per i gamberi di dimensioni intermedie (20-50 mm): 30 individui per m ² . Per i gamberi adulti (> 50 mm): 5 individui per m ² , purché siano disponibili nascondigli adeguati.
--------------------------------	--

Parte IX: molluschi ed echinodermi

Sistemi di produzione

Filari, zattere, coltura di fondo, sacche di rete, gabbie, vaschette, lanterne di rete, pali per le cozze «bouchot» nonché altri sistemi di contenimento. Per l'allevamento di mitili su zattere galleggianti, il numero di funi sospese non deve essere superiore a una per metro quadro di superficie. La lunghezza delle funi non deve superare i 20 metri. Non è consentito sfilacciare le funi durante il ciclo di produzione, tuttavia la suddivisione delle funi sospese è consentita nella fase iniziale purché non aumenti la densità di allevamento.

Grazie per l'attenzione